

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza per gli
Intermediari del Mercato Mobiliare**

PARTE RISERVATA AGLI INTERMEDIARI

Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 – 22° aggiornamento del 29 novembre 2001

20° Aggiornamento del 14 agosto 1997: Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM (Cap. VII, pagg. 1 e 2).

21° Aggiornamento del 28 aprile 1998: Ristampa integrale.

22° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Titolo IV, Cap. 2, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

CAPITOLO 2

GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE DA PARTE DI SIM

1. Fonti normative

Artt. 6, comma 4, 6-bis e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

- “fondi pensione”, le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 124/93;
- “patrimonio libero”, il patrimonio di vigilanza eccedente l'importo necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti per la prestazione di servizi di investimento.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. *d*) del Decreto (gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi) e alle imprese di investimento estere che intendono istituire e/o gestire fondi pensione.

4. Requisiti per la gestione del patrimonio dei fondi pensione

Possono svolgere l'attività di gestione del patrimonio di fondi pensione le SIM che abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a 2.500.000 euro e almeno pari allo 0,5 per cento del valore complessivo netto dei patrimoni di terzi gestiti; quest'ultimo requisito non si applica quando l'ammontare del patrimonio di vigilanza della SIM raggiunge 10.000.000 euro.

Nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SIM devono inoltre disporre di un patrimonio libero almeno pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. I criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni sono definiti dal consiglio di amministrazione della SIM, tenendo almeno conto: